

REGOLAMENTO DEI COORDINAMENTI REGIONALI

Genova 18 luglio 2018

Articolo 1

- a. Sono istituiti i Coordinamenti Regionali di ANUPI Educazione, il presente Regolamento ne definisce ruolo, funzioni e vincoli istituzionali.
- b. I Coordinamenti Regionali sono articolazioni territoriali di ANUPI Educazione e svolgono le loro funzioni in coerenza con gli scopi associativi.
- c. Nelle regioni in cui non fosse istituito il Coordinamento Regionale, il Presidente potrà nominare un Referente Regionale scelto fra i Soci Ordinari della Regione, in qualità di rappresentante locale dell'Associazione.
- d. La sede regionale dell'associazione è presso il domicilio del Coordinatore o del Referente Regionale.

Articolo 2

I Coordinamenti Regionali, in base all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, hanno le seguenti finalità:

I. Promuovere iniziative riservate ai soci e alla diffusione della Professione:

- a. Mappatura dei soci che sono presenti nella regione e sviluppo della rete regionale dei soci.
- b. Ricognizione delle Organizzazioni private e pubbliche che svolgono attività psicomotoria nella Regione.
- c. Realizzazione di iniziative a carattere formativo e divulgativo riservate ai soci, alle professioni educative e sociali, e agli studenti in formazione: gruppi di studio e di ricerca, incontri, seminari e conferenze.

- d. Rappresentanza e sostegno, verso il Comitato Direttivo e il Comitato Scientifico, delle istanze espresse dai soci,.
- e. Promozione di iniziative interregionali, finalizzate agli scambi culturali e formativi e alla comunicazione delle reciproche esperienze territoriali

II. Promuovere iniziative rivolte al territorio, Istituzioni, Agenzie pubbliche e private:

- f. Attraverso interventi volti a informare gli enti territoriali sulle attività del Coordinamento, sulle funzioni e i servizi dell'Associazione, sullo specifico della Professione e della sua diffusione sul territorio, promuovendo contatti con le Istituzioni Educative, Sociali e Professionali presenti sul territorio e con gli Enti locali e regionali.
- g. Attraverso la presenza su quotidiani e pubblicazioni locali, per la promozione di seminari, convegni, manifestazioni, ai quali si accompagnino ove possibile, il patrocinio e il logo dell'Associazione e la comunicazione sul sito regionale.
- h. Attraverso la collaborazione con altre Associazioni Professionali, in iniziative di interesse politico e culturale, per favorire la diffusione della cultura psicomotoria.

Il Coordinamento Regionale orienta la realizzazione delle sue iniziative con la collaborazione del Responsabile Regionale e in base alle linee guida per le iniziative regionali, avvalendosi del supporto del Comitato Direttivo e del Comitato Scientifico.

Articolo 3

- a. L'istituzione del Coordinamento Regionale avviene su iniziativa dei soci residenti, che indirizzano al Presidente la richiesta d'istituzione. Il Presidente indice l'Assemblea Regionale costitutiva e la presiede, salvo che si tratti della propria Regione di appartenenza. Sono aventi diritto al voto attivo e passivo i soci ordinari residenti nella regione, in regola con l'iscrizione e il pagamento della quota annuale. Un socio può richiedere, con dichiarazione scritta alla Presidenza, di aderire a una Sezione Regionale diversa da quella di residenza, rinunciando ad appartenere alla Sezione Regionale di origine.

- b. L'Assemblea elegge un Coordinamento Regionale composto da 3 soci, sulla base di una lista di nomi di soci che hanno manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico. L'elezione avviene mediante voto segreto, con l'espressione di due preferenze. Ciascun socio potrà inoltre presentare una delega di voto da parte di altro socio ordinario.
- c. Sono eletti nel Coordinamento Regionale i 3 soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto Coordinatore Regionale chi ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti risulterà eletto il socio più anziano rispetto all'appartenenza alla vita associativa. Qualora fosse già presente un Referente Regionale, esso decade immediatamente, le sue funzioni sono assunte dal nuovo Coordinatore Regionale.
- d. Il Coordinamento Regionale resta in carica 3 anni, salvo suo scioglimento, disposto nei seguenti casi, con delibera motivata del Comitato Direttivo: in caso di grave violazione delle leggi, dello Statuto, dei Regolamenti dell'Associazione, ovvero di comprovata inoperatività o di dimissioni dei tre componenti. Non è possibile ricandidarsi al Coordinamento Regionale per più di tre mandati consecutivi.
- e. Tra i membri del Coordinamento Regionale verranno distribuite le seguenti funzioni: a) Responsabile delle relazioni con gli Enti b) Responsabile della segreteria c) Responsabile della Comunicazione. Possono essere assegnati altri compiti specifici, coinvolgendo nel caso anche altri soci della Sezione Regionale.
- f. Compito specifico del Coordinatore Regionale è il funzionamento del Coordinamento Regionale e la cura del collegamento con il Coordinatore delle Regioni, il Comitato Direttivo, la Presidenza e gli organismi associativi coinvolti nelle proposte di intervento.
- g. Gli orientamenti e le scelte del Coordinamento Regionale si sviluppano all'interno di riunioni formali, ufficialmente verbalizzate dal segretario regionale e ratificate dal Coordinatore. Gli incontri via Skype sono a tutti gli effetti momenti di lavoro e come tali vanno verbalizzati. La documentazione va inviata al Coordinamento Regioni e per conoscenza alla Segreteria Nazionale.

- h. Il decadimento di un membro del Coordinamento Regionale avviene nei seguenti casi: violazione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, mancato rinnovo della quota associativa, dimissioni volontarie presentate in forma scritta al Coordinamento Regionale, al Responsabile Regioni e al Presidente Nazionale.
- i. Sulla decadenza di un membro del Coordinamento Regionale si pronuncia il Presidente, che comunicherà all'interessato l'esito e procederà ad una surroga, in base ai risultati delle elezioni precedenti. Ove non fosse possibile sostituire il membro dimissionario, il Coordinamento Regionale resterà comunque in carica e in funzione fino alla conclusione del mandato. Nel caso resti in carica un solo rappresentante, il Presidente valuterà se incaricarlo in qualità di Referente Regionale oppure indire nuove elezioni.

Articolo 4

a) I programmi e le iniziative del Coordinamento Regionale andranno inviati al Responsabile delle Regioni, in forma scritta, con relativo preventivo di spesa e con un ragionevole anticipo rispetto ai tempi di realizzazione. Il Responsabile Regioni li proporrà per l'approvazione ai Responsabili dei vari settori coinvolti dall'iniziativa: Formazione, Tesoreria, Comunicazione, Segreteria, Comitato Scientifico. Una volta ottenuti i diversi riscontri, il Responsabile Regioni trasmetterà l'approvazione al Coordinatore Regionale, che si attiverà per la realizzazione.

b) Sarà cura del Responsabile Comunicazione di ogni Regione promuovere l'informazione relativa alle iniziative e ai servizi attivati sul proprio territorio e pubblicizzarle attraverso i canali regionali e nazionali, in collaborazione con la Segreteria Nazionale.

c) Tutte le iniziative e i servizi attivati dai Coordinamenti Regionali saranno inoltrati agli altri Coordinamenti Regionali con il supporto della Segreteria Soci, per permettere una piena condivisione del lavoro in atto e favorire la trasmissione delle esperienze tra le diverse realtà regionali dell'Associazione

Articolo 5

Il Comitato Direttivo indice un incontro annuale di confronto con tutte le Rappresentanze Regionali, per la comunicazione e l'armonizzazione degli interventi in atto e in programmazione sul territorio nazionale.

Articolo 6

a) Non avendo il Coordinamento Regionale personalità giuridica, ogni atto formale ed economico riguardante il rapporto con Enti e privati si intende come svolto direttamente dal Presidente, in quanto Responsabile legale dell'Associazione.

b) Per la gestione ordinaria annuale e per le varie iniziative in atto il Coordinamento Regionale dispone di un contributo annuale fissato dal Direttivo e iscritto nel bilancio preventivo dell'Associazione, che verrà inviata dal tesoriere a seguito dell'approvazione del Comitato Direttivo

c) Il coordinamento Regionale non è tenuto a redigere il bilancio, che è totalmente integrato nel bilancio nazionale. Un membro del Coordinamento Regionale terrà, in collaborazione con il Tesoriere, un aggiornamento costante riguardante le spese sostenute dalla Regione per le diverse iniziative, in linea con quanto stabilito nel Regolamento della gestione finanziaria dell'Associazione.

d) In accordo con lo Statuto e il regolamento finanziario non è previsto nessun compenso per la carica e le attività istituzionali del Coordinamento Regionale.

Articolo 7

Per qualunque aspetto non contemplato dal presente regolamento vige lo Statuto dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale di ANUPI Educazione
Anton Maria Chiossone

